

illecite) estremamente ben collaudate, attuate in modo tale da non consentire un agevole accertamento nelle sedi deputate ai controlli amministrativi, sulle quali - si badi bene - è stato possibile far luce soltanto attraverso il ricorso all'intercettazione, in quanto la presenza di anomalie procedurali non tanto nella fase più strettamente esecutiva del bando, bensì nella fase preparatoria, prodromica alla sua stessa pubblicazione, costituisce un apprestamento particolarmente elaborato e sofisticato, che non consente di far trapelare all'esterno le irregolarità della procedura.

Le esigenze cautelari a carico degli indagati VERTONE Teodosio, PENNACCHIA Agostino, AMENDOLA Gianvito, IACOBUZIO Domenico e PETRONE Ignazio, pertanto, devono ritenersi ancora attuali ed essere riferite innanzitutto alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p.

Le stesse appaiono particolarmente intense perché sono alimentate da sistemi di per sé illeciti che, come emerge dalle conversazioni intercettate, erano ancora in corso di esecuzione al momento delle indagini, sia soprattutto perché (ed è un dato che merita uno specifico approfondimento) la tendenza degli indagati al compimento di condotte criminose non trova alcuna remora nemmeno nella conoscenza che - come si è visto - essi apprendevano, circa la esistenza di indagini a loro carico: quando gli indagati giungevano a conoscenza del procedimento penale concernente verosimilmente gli illeciti in via di perfezionamento, si premuravano soltanto di prendere le dovute cautele (evitando di parlare in modo chiaro al telefono, prendendo solo appuntamenti per vedersi di persona).

Ciò che si vuole evidenziare è che, dal complesso delle indagini svolte nell'ambito della presente inchiesta, il (mal)costume di ricollegare ad ogni appalto un meccanismo parallelo (ed illecito) volto a pervenire ad una scelta del contraente sostanzialmente pilotata, in cambio dell'assunzione dei lavoratori segnalati dal politico di turno, appare ormai talmente consolidato che ben difficilmente potrà essere abbandonato in tempi brevi, qualora non si imponga l'applicazione di una misura cautelare, che induca anzitutto ad una effettiva rimediazione delle condotte delittuose, e comunque li allontani dall'ambiente nel quale è maturata tale pratica corruttiva, recidendo ogni rapporto con strutture e personaggi che tale meccanismo hanno consentito di realizzare (cfr. in tal senso, ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza in data 13.6-3.7.2002, De Sio Antonio + altri).

In tale ottica, la scelta della restrizione domiciliare per tutti i predetti indagati in ordine al reato di corruzione appare ineludibile.

Una tale rete di relazioni deve quindi essere nettamente recisa proprio per porre fine drasticamente ad un'attività illecita diffusa, consolidata ed anzi connaturata allo svolgimento di attività affidate alla pubblica amministrazione.

La ricorrenza delle esigenze cautelari, seppure limitate alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., appare evidente nei confronti di PENNACCHIA Agostino, VERTONE Teodosio e AMENDOLA Gianvito. Invero, seppure le condotte contestate si riferiscono ad un periodo che va dal 2001 al 2002, le stesse sono sintomatiche di un *modus operandi* che si connota in termini di abitualità e continuatività. Al riguardo, non sfugge che, malgrado le indagini abbiano

riguardato unicamente i rapporti con l'impresa "2ENNE", solo con riferimento a tali rapporti si sono accertati comportamenti reiterati di corruzione, essendo numerose le conversazioni intercettate, nel corso delle quali viene avanzata la richiesta di assunzione delle persone segnalate, prospettata esplicitamente ovvero, in virtù di pregressi accordi, come merce di scambio per l'aggiudicazione ovvero l'estensione dei servizi appaltati. Da sottolineare, poi, che il dr. VERTONE, ha tratto ulteriore profitto dalla posizione ricoperta di direttore generale del C.R.O.B. di Rionero, ottenendo altri vantaggi personali, quali la pulizia gratuita della propria casa di campagna ed altre regalie varie. E, sebbene si tratta di guadagni non particolarmente rilevanti, per quanto sinora accertato, notevole è il danno al prestigio della sua funzione ed all'interesse pubblico arrecato con tali condotte.

Peraltro, la circostanza che lo stesso non ricopra più l'incarico suddetto (a differenza del dr. AMENDOLA, che continua a svolgere le stesse funzioni ricoperte all'epoca in cui vennero poste in essere i comportamenti criminosi), diminuisce, ma non elide il pericolo di reiterazione di comportamenti analoghi, stante la pervicacia dimostrata nella condotta corruttiva, anche per ottenere favori personali che prescindono dalla predetta carica.

Analoghe considerazioni vanno espresse nei riguardi del dr. PENNACCHIA, ulteriormente rafforzate dal ruolo istituzionale, attualmente ricoperto, di consigliere regionale, che lo pone in una posizione di influenza politica, ruolo esercitato non sempre per la tutela dell'interesse generale, ma spesso per favorire Garramone Antonino (significativa è la conversazione n. 8408 del 29.4.2002, nel corso della quale il Pennacchia, dopo aver appreso da questi che l'appalto di pulizie presso l'ospedale S. Carlo di Potenza è stato aggiudicato alla ditta "Esperia", rassicura l'imprenditore, dicendogli che presenterà un'apposita interrogazione).

In merito alla valutazione prognostica di che trattasi, si impone la necessità di richiamare alcuni principi di carattere generale, che valgono anche per gli altri indagati.

Innanzitutto, ai fini della ricorrenza dell'esigenza cautelare specialpreventiva, non può considerarsi ostativa la circostanza che i comportamenti criminosi contestati siano stati posti in essere circa due anni or sono, poichè l'attualità e concretezza di tale pericolo non deve essere concettualmente confusa con l'attualità delle condotte criminose, potendo la prima sussistere in concreto anche quando faccia difetto la seconda. Invero, è pacifico che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari può rinvenirsi anche quando il delitto accertato risalga nel tempo, ma l'indagato continua a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto ovvero collegamenti con l'ambiente in cui il delitto era maturato (cfr., ex plurimis, Cass. Pen. Sez. III, 7 luglio 1998, n. 2156 e 27 agosto 1998, Calamassi). Il decorso del tempo, infatti, a seguito della novella apportata all'art. 292 co. 2 lett. c) c.p.p. dall'art. 9 della L. n. 332/1995, ha acquisito sì un rilievo decisivo, ma non preminente ed assoluto nell'individuazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 23 marzo 1998, n. 2012 e Sez. III, 15 dicembre 1997, n. 4374, la quale si è spinta sino al punto da affermare la necessità di una motivazione

stringente in merito al decorso del tempo allorchando la misura cautelare venga applicata per reati commessi in epoca non recente, in genere quando siano trascorsi sette nove anni, e che la specificazione operata dal legislatore del 1995 mira ad evitare che si applichi la misura custodiale per reati prossimi alla prescrizione e riguarda un periodo di tempo notevole trascorso dal fatto, tale da costituire di per sè un indizio di diminuzione delle esigenze cautelari).

Inoltre, il giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati analoghi non è impedito dallo stato di incensuratezza e dalla contestazione di un solo fatto delittuoso. Al riguardo, occorre precisare che, allorchando l'art. 274 lett. c) c.p.p. stabilisce che, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari di prevenzione devesi tener conto dei due parametri congiunti del fatto costituente reato e della personalità dell'indagato, vagliata quest'ultima alla luce dei precedenti penali, o, in mancanza, di atti o comportamenti concreti estranei alla fattispecie criminosa, si riferisce anche all'ipotesi di un unico reato. Ne consegue che, nell'ipotesi di soggetto esente da precedenti penali, in cui sia necessario far riferimento all'altro elemento indicato dalla norma, nella categoria degli atti o comportamenti concreti debbano essere ricompresi non solo tutte le condotte estranee al reato per cui si procede, ma anche gli stessi fatti criminosi contestati, guardati e valutati non singolarmente, ma nella loro globalità, quali una delle espressioni di una possibile maggior pericolosità, di una più forte prognosi di reiterazione criminosa. Se diversamente si opinasse, si verrebbe a creare un'illogica discrasia tra il caso dell'indagato già condannato per altri reati e quello dell'incensurato colpito da misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, trattandosi in entrambi i casi di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. II, 6 aprile 1999, n. 1677).

In sostanza il giudice, nell'accertare la personalità dell'indagato, è libero di avvalersi di qualsiasi emergenza informativa e processuale, e queste ben possono essere desunte unicamente dalla gravità del fatto, con riferimento alla particolare condotta tenuta nell'occasione dall'agente (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 5 agosto 1999, n. 2719).

Tale valutazione diventa ancor più pregnante in ordine ai reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici funzionari, con riferimento ai quali si è giunti anche ad affermare il principio per cui il giudice ben può sostenere la sussistenza del pericolo di reiterazione della stessa specie anche quando il pubblico ufficiale risulti sospeso o dimesso dal servizio, laddove siffatte situazioni non rilevino in relazione alle circostanze di fatto che connotano la concreta situazione, riconducibili ad es. al potere di vertice e di supremazia raggiunto dal pubblico funzionario durante il servizio, ovvero al potere di influenza e di interferenza della nuova occupazione con la sfera di azione dei pubblici poteri (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. VI, 30 maggio 1995, n. 2179).

Nel caso in esame, si osserva che, anche se è stato contestato un unico fatto, le condotte criminose sono plurime ed articolate nel tempo, sì da giustificare la formulazione di un giudizio prognostico negativo in ordine alla futura condotta degli indagati.

Facendo corretta e coerente applicazione di tali principi, occorre ravvisare la ricorrenza attuale dell'esigenza cautelare suddetta anche nei confronti di IACOBUZIO Domenico e PETRONE Ignazio, i quali attualmente ricoprono rispettivamente la carica di consigliere provinciale e presidente del Consiglio Provinciale di Potenza (rieletti a seguito delle consultazioni del 12 e 13 giugno 2004). Invero, il fatto criminoso contestato, estrinsecatosi mediante una pluralità di condotte, per le modalità che l'hanno caratterizzato, denota una non episodicità dei comportamenti illeciti posti in essere dai prevenuti. Ciò che colpisce è la strumentalizzazione della carica istituzionale ricoperta dai due indagati, i quali non esitano un solo istante ad interferire nella vicenda relativa alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, proposta dalla ditta "2ENNE", per imporre l'assunzione clientelare di persone alle quali erano interessati, secondo la logica ed il metodo ormai ampiamente sperimentato della lottizzazione.

Tale risultato - si badi bene - è frutto non di una singola segnalazione, ma di un'articolata e complessa trattativa, nel corso della quale le parti interessate sono riuscite a raggiungere un accordo, caratterizzato dall'artificioso ampliamento contrattuale dei posti di lavoro, oltre i limiti previsti dal bando dell'appalto riguardante il servizio di pulizia degli uffici provinciali, beninteso a spese della collettività ed al fine di assecondare le pretese clientelari avanzate dai due consiglieri provinciali.

Le modalità di svolgimento della trattativa appaiono indicative di una pervicacia nella determinazione criminosa, che non si arresta di fronte agli ostacoli rappresentati dalle obiettive esigenze connesse all'espletamento del servizio appaltato. Significative sono alcune delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge il *radicamento sistematico della logica dello scambio e dell'accaparramento dei posti di lavoro*, che intravede negli appalti un modo per incrementare il potere clientelare, a discapito della tutela dell'interesse pubblico (dice ad un certo punto il Garramone al Petrone, che sollecita l'assunzione di una ragazza segnalata in precedenza "*...se va in onda questa operazione, nulla toglie, come è successo all'ospedale S. Carlo che oltre agli L.S.U., qualcuno poi si è infilato lo stesso...*").

Tale logica è così pervasiva da diventare una pretesa, da far valere anche nella competente sede istituzionale, tanto che ad un certo momento della trattativa lo IACOBUZIO rimprovera Garramone per la mancata assunzione di due persone segnalate a suo tempo, manifestando l'intenzione di creare problemi in sede consiliare ("*...forse non ci capiamo, io ho due persone che negli accordi di base dovevano essere sistemati, se non mi sistemate le persone faccio un casino in consiglio che non voglio parlare né con SANTARSIERO, né con PETRONE e né ovviamente con te. O mi risolvete il problema e non voglio neanche entrare nel merito come me lo risolvete oppure io al prossimo consiglio faccio un casino del diavolo. Anzi io non voglio neanche capire come me lo risolvono. Perché vedi che io per culo non voglio essere preso. Negli accordi di base c'era questo*").

E, alla fine, il PETRONE, pur di non perdere la possibilità di sistemare il proprio raccomandato, finisce per sponsorizzare e sostenere la richiesta avanzata dallo IACOBUZIO.

Pertanto, dalla vicenda emerge con tutta evidenza come gli indagati agiscano secondo uno schema collaudato (reso palese dal richiamo agli 'accordi di base', per

giustificare le richieste illecite), che consente a ciascuno di essi di lucrare dagli appalti un profitto personale, in termini quanto meno di aumento del consenso elettorale. Inoltre, il ruolo ricoperto all'interno dell'ente di appartenenza garantisce non solo la possibilità di intessere relazioni funzionali collegate al ruolo istituzionale, ma anche legami personali che possono agevolare la commissione di ulteriori reati.

Discorso analogo, nel senso di ravvisare l'attualità dell'esigenza cautelare di cui alla lett. c) cit., va fatto nei confronti di **BORTACCIO Vito** e **GALASSO DONATO**, essendo gli elementi acquisiti attraverso l'ascolto delle conversazioni intercettate, indicativi del ricorso abituale, sia in epoca passata ma anche recente, al pagamento della tangente per chiudere un occhio sui controlli eseguiti in relazione ai lavori affidati all'impresa di turno dall'Amministrazione pubblica.

Per ciò che riguarda, poi, i reati di ricettazione e riciclaggio descritti dal capo A3) al capo A7) della rubrica, contestati a **BOLLETTINO Giovanni**, **BOLLETTINO Francesco Paolo** e **BLASI Massimo**, appare ben evidente come rispetto agli autori degli stessi risulti particolarmente attuale l'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. Invero, il pericolo di reiterazione della commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede appare concreto ed attuale, proprio in considerazione delle caratteristiche e della non occasionalità delle attività illecite accertate, e si desume dal tenore delle numerose conversazioni intercettate, le quali comprovano in modo inequivocabile lo svolgimento di un'attività delittuosa certamente non episodica e, con particolare riferimento ai primi due prevenuti, risulta accentuato dall'esercizio professionale dell'attività di gioielleria che evidentemente li pone in costante e quotidiano contatto anche con gli ambienti legati al commercio illegale dei preziosi. Inoltre, proprio i legami di amicizia personale esistenti con alcuni dei componenti di spicco del sodalizio mafioso, in primis il **MARTORANO**, alimenta la probabilità di recidiva criminosa.

L'intensità delle esigenze cautelari summenzionate, tenuto conto dei lievi precedenti penali esistenti a loro carichi, rende adeguata, oltre che proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del contributo a loro ascrivibile, la misura degli arresti domiciliari, che appare, per le considerazioni sopra esposte, grado di salvaguardare compiutamente la cautela specialpreventiva.

Infine, venendo all'esame del profilo cautelare concernente **CASILLO Rosario**, si osserva che ricorre sicuramente il concreto pericolo di reiterazione di comportamenti criminali analoghi a quelli per cui si procede, ove si considerino i precedenti esistenti a carico dell'indagato e la circostanza, rilevabile dalle conversazioni telefoniche intercettate, circa l'abitudine del medesimo di detenere armi e munizioni. I numerosi e non tranquillizzanti precedenti penali annotati sul certificato del casellario giudiziale, peraltro, denotano una notevole proclività a delinquere del Casillo, che rende la misura della custodia cautelare in carcere, oltre che proporzionata alla gravità dei reati ascrittigli, l'unica in grado di preservare adeguatamente il rischio di recidiva, palesandosi anche quella degli arresti domiciliari inidonea a prevenire il pericolo in esame.

Stante l'entità della pena edittale e la ricorrenza del pericolo di recidiva criminosa ritenuta sussistente nei confronti di tutti gli indagati per i quali viene disposta

l'applicazione della misura coercitiva, non si ravvisano i presupposti per poter concedere la sospensione condizionale della pena, con la conseguente inapplicabilità del divieto di cui al comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p.

Infine, va evidenziato che gli elementi che possono essere valutati a favore degli indagati, acquisiti ai sensi dell'art. 358 c.p.p., del cui esame si è dato atto nella presente ordinanza soprattutto con il richiamo agli argomenti difensivi esposti nel corso degli interrogatori espletati dal P.M., non hanno rilievo e valenza probatoria tale da costituire valida giustificazione alla mancata applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Quanto agli altri indagati per i quali è stata richiesta l'applicazione di misure coercitive, rileva questo Gip che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della richiesta, per i motivi che verranno esplicitati con separato provvedimento, mentre con decreto a parte verrà fissata l'udienza per procedere all'interrogatorio, ex art. 289 co. 2° c.p.p., nei confronti di coloro per i quali è stata richiesta ovvero ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio.

La misura cautelare, allo stato, non può essere eseguita nei riguardi dell'on. BLASI, ostandovi la necessità del preventivo rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 co. 2° Cost.

P.Q.M.

APPLICA nei confronti di :

- MARTORANO Renato**, nato a Potenza l'1.11.1956, ivi residente in via A. Canzoni n. 20;
ALBANO Pio, nato a Tricarico (MT) il 4.1.1960, residente a Potenza in via O. Valla n. 9;
ALEMAGNA Massimo, nato a Napoli il 3.2.1961, ivi residente in via Posillipo n.203 Lotto LEA Pi T ;
ALVARO Salvatore, nato a Sinopoli (RC) il 4.8.1965, ivi residente in via Aspromonte n. 48/A;
BADOLATO Michele, nato a San Giorgio Morgeto (RC) l'1.11.1955, residente in Pignola in C.da Campo di Giorgio;
BARDI Piervito, nato a Potenza il 16.10.1945, residente a Potenza, Via Livorno n. 125;
BASENTINI Giovanni, nato a Potenza il 14.4.1940, ivi residente in via Anzio n. 36;
BLASI Gianfranco, nato a Potenza il 29.5.1958, ivi residente, via Lisbona n. 4;
BONAVOGLIA Luciano, nato a Potenza il 26.2.1968, ivi residente in via Tiera n. 3;
CASILLO Rosario, nato a Potenza il 26.1.1951, ivi residente, via Verdi s.n.c.;
CARBONE Maria Elisabetta, nata a Potenza il 12.5.1964, residente ad Oppido Lucano (PZ), via Nuova n. 81;

- COLUZZI Nicola**, nato a Laurenzana (PZ) il 06.01.1947, residente a Pignola (PZ) in C/da Molino di Capo n. 42;
- DAMIANO Francesco**, nato a Ruoti (PZ) il 28.9.1961, residente a Soiano del Lago (BS) in via Roma n. 16;
- D'ORONZO Nicola**, nato a Potenza il 2.4.1964, ivi residente in via F.Torraca n. 86;
- DOVERE Giuseppe**, nato a Casavatore (NA) il 24.11.1973, residente a Potenza in viale delle Medaglie Olimpiche n. 6;
- ESPOSITO Gennaro**, nato a Napoli il 29.9.1966, ivi residente, via Sant'Antonio Capodimonte n. 46-22B;
- ESPOSITO Maurizio**, nato a Napoli il 26.5.1961, ivi residente in via Nicola Nicolini n. 40;
- FELITTI Romeo**, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 28.3.1956, ivi residente, in via F.S. Nitti n. 23;
- GALASSO Massimiliano**, nato a Potenza (PZ) l'8.5.1972, residente ad Avigliano via dei Tigli n. 7;
- GARRAMONE Antonino**, nato a Melilli (SR) l'1.1.1961, residente a Potenza in via Vienna n. 29;
- GARRAMONE Carmine**, nato a Potenza il 25.3.1970, ivi residente in via Cavour n. 43;
- GIORDANO Nicola**, nato a Potenza il 3.1.1944, ivi residente in via Fratelli Cairoli n. 5;
- GUARINO Carmine Giuseppe Guerino**, nato a Montemurro (PZ) il 16.7.1954, residente a Potenza in via Racioppi n. 72;
- GUARINO Goffredo Rodolfo Enrico**, nato a Latronico (PZ) il 4.9.1951, residente a Potenza in via Bertazzoni n. 68;
- LAPELOSA Rocco**, nato a Potenza il 5.7.1969, ivi residente in contrada Cugno del Finocchio n. 7;
- MARIANI Vito**, nato a Muro Lucano (PZ) il 16.10.1957, ivi residente in via Fontanile s.n.c.;
- MAZZEO Francesco**, nato a San Ferdinando (RC) il 20.7.1961, ivi residente in via Milano n. 70/A;
- NUZZO Cesario**, nato a Santa Cesarea Terme (LE) l'11.1.1949, residente a Bari in via Elia del Re n. 4;
- PACE Rocco**, nato a Potenza il 18.4.1965, ivi residente in contrada San Luca Scafarelli n. 3/B;
- PACE Rosario Antonio**, nato a Potenza il 22.12.1953, ivi residente in C/da Gallitello n. 61/A;
- PESCE Savino**, nato a Rosarno (RC) il 4.1.1963, ivi residente in via Fogazzaro n. 14;
- POSTIGLIONE Luigi**, nato a Pignola (PZ) il 22.5.1949, residente a Potenza in C.da Serra n. 21;
- POSTIGLIONE Saverio**, nato a Pignola (PZ) il 31.7.1954, residente a Potenza, viale Dante n. 158;

QUARATINO Giovanni, nato a Potenza il 4.5.1951, ivi residente in trav. I via Tirreno n. 2;
SANTARSIERO Giuseppe, nato a Potenza il 9.4.1963, ivi residente in C.da Cerreta n. 24/A;
STEFANUTTI Dorino Rocco, nato a Potenza il 16.8.1959, ivi residente in via Ionio n. 26;
TULLIPANI Giancarlo, nato a Potenza il 13.8.1959, residente a Tito (PZ), via Paschiere n. 40;
VALANZANO Antonio, nato a Potenza il 27.7.1955, ivi residente in contrada Macchia Romana n. 19/A;
VARLOTTA Angelo, nato a Grumento Nova (PZ) il 9.6.1962, residente a Marsicovetere (PZ), via Peschiera;
VERTONE Donato, nato a Potenza il 20.2.1965, ivi residente in via Mantova n. 1;
VIOLI Rocco, nato a Palmi (RC) il 26.8.1974, residente a Sinopoli (RC) in contrada Volano n.1;
ZACCAGNINO Vito Antonio, nato a Potenza il 26.10.1964, ivi residente in via Sanremo n. 75/E;

la misura della *custodia cautelare in carcere*, ordinando agli ufficiali e agenti di p.g. di procedere alla loro cattura e di condurli immediatamente, con le modalità di cui all'art. 285, 2° co. c.p.p., in un istituto di custodia, per ivi rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Applica nei confronti di:

AMENDOLA Gianvito, nato a Picerno l'1.3.1960, residente a Potenza in via Londra s.n.c.;
BLASI Massimo, nato a Potenza il 21.11.1966, ivi residente, via Lombardia n. 9;
BOLLETTINO Francesco Paolo, nato a Potenza il 22.9.1951, ivi residente in via Sacerdoti Liberali n. 1;
BOLLETTINO Giovanni, nato a Potenza il 23.2.1949, ivi residente in via Adriatico n. 15;
BORTACCIO Vito, nato a Tricarico (MT) il 19.3.1955, residente a Calciano, vico 3° Rimembranza 13/A;
GALASSO Donato Salvatore, nato a Potenza il 6.8.1969, residente ad Avigliano (PZ), via dei Tigli n. 7;
IACOBUZIO Domenico Antonio, nato a Potenza il 18.01.1949, ivi residente, via R. Scotellaro n.8;
PENNACCHIA Agostino, nato a Potenza il 18.6.1947, ivi residente in via D. Di Giura n. 135;
PETRONE Ignazio, nato a Potenza il 27.8.1965, residente a Pignola (PZ) in via Vittorio Emanuele n. 27;

VERTONE Teodosio, nato a Melfi (PZ) il 26.3.1938, residente a Potenza in via F. Baracca n. 175;

la misura degli arresti domiciliari prescrivendo loro di non allontanarsi dalle rispettive abitazioni, senza l'autorizzazione del giudice che procede, di non avere contatti con persone diverse dai familiari conviventi e di non comunicare con l'esterno mediante l'uso di apparecchi fissi o di telefonia cellulare. Delega per la disattivazione delle utenze telefoniche i Carabinieri del R.O.S. di Potenza, con facoltà di subdelega, e per il controllo delle prescrizioni i Carabinieri della stazione territorialmente competente in relazione al luogo in cui i predetti indagati domiciliario.

DISPONE che nell'esecuzione del presente provvedimento e nella traduzione degli arrestati vengano evitati ai medesimi inutili disagi e forme indebite di pubblicità.

ORDINA la trasmissione della presente ordinanza al P.M. per l'esecuzione, della quale sarà data immediata comunicazione a questo ufficio, e per la *notifica alla Camera di appartenenza dell'on. Blasi della richiesta di autorizzazione a procedere*, e gli ulteriori adempimenti, ex art. 68 co. 2° della Costituzione.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Potenza 13 novembre 2004

Il giudice distrettuale per le indagini preliminari
dr. Alberto Iannuzzi

~~IL CANCELLIERE~~
~~- Mattelone Lartori -~~

13 NOV. 2004

13 NOV. 2004

INDICE

PREMESSA... .. pag. 26

Fonti probatorie... .. pag. 33

PARTE PRIMA. L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO "CAPEGGIATA" DA MARTORANO RENATO... pag. 41

Capitolo 1. I reati scopo contro la pubblica amministrazione.

1.1 L'appalto relativo al servizio di pulizia bandito dalla A.S.L. n. 4 di Matera... .. pag. 223

1.2 L'appalto relativo al servizio di pulizia bandito dal "Centro di Riferimento Oncologico regionale di Rionero in Vulture" e le tangenti pagate a funzionari della Camera di Commercio di Potenza... .. pag. 241

1.3 L'allargamento e l'ampliamento contrattuale dell'appalto riguardante il servizio di pulizia degli uffici della Provincia di Potenza... .. pag. 294

1.4 L'appalto relativo al servizio di pulizia bandito dal comune di Potenza... .. pag. 318

1.5 Le truffe consumate ai danni del comune di Potenza e del C.N.R. di Roma... .. pag. 388

Capitolo 2. I reati scopo contro il patrimonio e contro la persona.

2.1 L'usura e l'estorsione consumata ai danni di **MOLINARI** Domenico, di **PASCARETTA** Carmine e di **TRAMUTOLA** Gerardo; l'estorsione consumata ai danni di **TANCREDI** Rosario, di **CALABRESE** Angelo, di **DAPOTO** Angelo, nonché di tali **MUSICCHIO**, il "PORCO VECCHIO" e di altro soggetto (questi ultimi tre non identificati)... .. pag. 390

2.2 L'usura e l'estorsione consumate ai danni di **GUARINO** Quirino... .. pag. 452

2.3 L'estorsione consumata ai danni di tali "Alessandra, Eliana, Giustina... .. pag. 453

2.4 L'estorsione consumata ai danni di **BISCIONE** Luigi... .. pag. 454

2.5 L'estorsione consumata ai danni di **VARRESE** Natalino Salvatore e di **VARRESE** Luciano... .. pag. 464

Capitolo 3. Alcuni episodi di reato scopo di ricettazione e di riciclaggio.

3.1 Ricettazione... .. pag. 467

3.2 Riciclaggio... .. pag. 483

PARTE SECONDA. L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE "CAPEGGIATA" DA MARTORANO RENATO E ALCUNI ULTERIORI EPISODI DI CORRUZIONE E TENTATA LIBERTA' DEGLI INCANTI RISPETTO AI QUALI SONO ANCORA IN CORSO APPROFONDIMENTI INVESTIGATIVI... ..

Capitolo 1. L'appalto relativo al servizio di pulizia bandito dall'ospedale civile "San Carlo" di Potenza... ..pag. 492

Capitolo 2. L'appalto relativo al servizio di pulizia bandito dal comune di Lauria (PZ)... ..pag. 526

Capitolo 3. L'appalto riguardante il servizio di pulizia presso la casa di cura "Opera Don Uva" di Potenza... ..pag. 530

Capitolo 4. L'appalto relativo al servizio di pulizia bandito dalla Camera dei Deputati in Roma... ..pag. 537

Capitolo 5. L'appalto relativo a servizi di disinfestazione bandito dalla società "Acquedotti Metapontini" di Montalbano Jonico (MT)... ..pag. 541

Capitolo 6. Gli appalti riguardanti servizi di pulizia nei comuni di Eboli e Battipaglia (SA)... ..pag. 542

Capitolo 7. L'appalto relativo al servizio di pulizia presso gli uffici dell'Università della Basilicata di Potenza... ..pag. 547

Capitolo 8. L'affidamento del servizio di pulizia del Dipartimento della Giunta Regionale della Basilicata... ..pag. 557

Capitolo 9. Appalti extraregionali ai quali risulta interessata la società "2ENNE"... ..pag. 571

PARTE TERZA. ALCUNE IPOTESI DI REATO INDIPENDENTI DALL'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE "CAPEGGIATA" DA MARTORANO RENATO... ..

Capitolo 1. OMISSIS

Capitolo 2. Talune fattispecie di reato legate al traffico di stupefacenti... pag. 575

ULTERIORI SVILUPPI INVESTIGATIVI RIGUARDANTI L'ASOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO E I REATI SCOPO... ..pag. 589

VALUTAZIONE DELLE FONTI PROBATORIE... ..pag. 743

CONFIGURABILITA' DEI REATI CONTESTATI.....pag. 744
Valutazione delle condotte di partecipazione all'associazione mafiosa ... pag. 747
Corruzione... ..pag. 756
Ricettazione e riciclaggio... ..pag. 758
PARTE QARTA. LE ESIGENZE CAUTELARI... ..pag. 759